



Roma, 23 marzo 2010

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della P.S.
Ufficio Rapporti Sindacali
R o m a

Nr.10.2/p.s./157/2010

Oggetto: Accordo Nazionale Quadro – Circolare esplicativa
- Prime valutazioni applicative.-

Il nuovo Accordo Nazionale Quadro, come già formalmente sottolineato dalle scriventi OO.SS. all'atto della sottoscrizione, costituisce, indubbiamente, un momento significativo ed innovativo delle relazioni sindacali a livello centrale e periferico, per coniugare le esigenze di servizio dell'Amministrazione, con quelle di tutela del personale.

In particolare è stato fortemente valorizzato il livello territoriale del sindacato con una crescita del ruolo negoziale delle segreterie provinciali, che deve rappresentare un elemento centrale per la realizzazione di un confronto sindacale che favorisca una nuova cultura delle relazioni sindacali, improntata, nel rispetto dei ruoli e delle specifiche responsabilità, espressamente previste nell'ANQ, alla ricerca di soluzioni condivise e possibili, in relazione alle peculiarità territoriali.

Altro aspetto significativo del nuovo ANQ è rappresentato dai momenti di concertazione a livello centrale rappresentati dalle riunioni annuali per lo straordinario, per i cambi turno e per la reperibilità, nonché dal tavolo tecnico di confronto permanente per la risoluzione condivisa delle controversie applicative ed interpretative che dovessero sorgere dopo le ordinarie dinamiche delle relazioni sindacali centrali e periferiche.

Il percorso avviato, sia durante le fasi concertative per raggiungere l'intesa sull'A.N.Q., che nel confronto per la predisposizione della circolare, non ci esime dal segnalare le nostre prime valutazioni e gli elementi di criticità applicativa, già emersi specie a livello territoriale.

Ciò, per proseguire e perseguire, ancora una volta lo stesso spirito costruttivo e concertativo con cui è stato impostato il contenuto del nuovo ANQ, al fine di prevenire e correggere eventuali aspetti che possano generare momenti conflittuali.

Al riguardo si segnalano i seguenti aspetti:

1. l'art 4 comma 5 espressamente prevede che le trattative per gli uffici a competenza interprovinciale o interregionale, siano condotte in ambito provinciale dai titolari degli uffici sede di contrattazione con i rappresentanti delle relative segreterie. In questa prima fase stiamo registrando il tentativo di alcuni dirigenti di convocare presso i Compartimenti o altro Ufficio sede del titolare della contrattazione, tutte le delegazioni provinciali delle OO.SS. del territorio di sua competenza funzionale, in evidente contrasto con il disposto normativo e le direttive evidenziate nella circolare;
2. l'art.3 comma 2 prevede che la contrattazione decentrata per gli uffici periferici interforze debba essere condotta dall'Ufficio o Direzione centrale sovraordinata. Analogamente a







quanto segnalato al punto 1, tali contrattazioni debbono comunque avvenire nell'ambito provinciale sede dell'ufficio periferico interforze;

3. l'art.4 comma 2 prevede l'ipotesi della delega per lo svolgimento della contrattazione decentrata, che può essere attribuita in casi eccezionali al funzionario con qualifica più elevata che è destinato ad assumere la direzione dell'ufficio in caso di assenza o impedimento del titolare. Tale ipotesi è stata ben sottolineata nella circolare laddove viene evidenziato che il ricorso a tale istituto deve essere limitato ai soli casi strettamente indispensabili, trattandosi di attività connaturata alla funzione di dirigenza. Al riguardo vogliamo precisare come la corretta applicazione della norma debba necessariamente prevedere che la delega una volta attribuita debba essere esercitata fino al suo completo compimento, individuabile con la sottoscrizione della contrattazione decentrata;
4. Nella circolare esplicativa relativamente all'art 5 (verifica della contrattazione decentrata) viene ipotizzata una delega, o meglio, una sub-delega per gli uffici a competenza interprovinciale o interregionale da poter attribuire al funzionario che dirige l'articolazione direttamente interessata. Tale ipotesi, che non trova alcun riferimento normativo nel testo dell'ANQ, appare addirittura più ampia di quella, invece prevista dall'art 4 comma 2, laddove nella circolare viene evidenziato il concetto della eccezionalità;
5. Nella circolare esplicativa relativamente all'art 7 (informazione preventiva per orari di lavoro) viene ipotizzata una delega, o meglio, una sub-delega per gli uffici a competenza interprovinciale o interregionale da poter attribuire al funzionario che dirige l'articolazione direttamente interessata. Tale ipotesi non trova alcun riferimento normativo nel testo dell'ANQ e pertanto l'istituto della delega non può trovare applicazione in tale specifica fattispecie.

Sulle questioni sopra segnalate che a livello territoriale stanno trovando un'applicazione, da noi non condivisa, comunichiamo la nostra disponibilità ad un eventuale incontro per l'approfondimento delle stesse.

Con riferimento a quanto sopra evidenziato in tema di corrette relazioni sindacali a livello centrale ed al fine di consentire il completo espletamento del confronto e della concertazione in ambito territoriale, si sollecita la convocazione degli incontri annuali previsti dagli artt. 11- 16 e 18 dell'ANQ.

In attesa di cortese riscontro si inviano cordiali saluti.

Siulp	Sap	Siap-Anfp	Silp-Cgil	Ugl-Polizia di Stato	Coisp-Up-Fps- Adp-Pnfi
					
Romano	Tanzi	Tiani	Giardullo	Leggeri	Maccari